

STATUTO

dell'associazione sportiva

U. S. NOVIGLIO

Art. 1

E' costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica U.S.NOVIGLIO

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in Noviglio Via Vivaldi presso il Campo Sportivo Comunale.

Art. 2

L'Associazione, "patrimonio della collettività del paese", non persegue fini di lucro e non sono prevedibili retribuzioni di alcun genere, né il seguente interesse fondativo può essere condizionato da interessi privati dei membri, i quali anzi dovranno esplicitare l'eventualità di sovrapposizioni di interessi particolari, con astensione del soggetto coinvolto da ogni relativa deliberazione. L'Associazione ha precisamente per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la diffusione della pratica nei diversi campi sportivi, particolarmente la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive

emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.

Art. 3

I colori sociali sono ROSSO e GIALLO

Art. 4

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Art. 5

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi

Art. 6.

Le entrate sono costituite da :

- a) "quote" d'iscrizione annue o periodiche degli associati ;
- b) altri contributi supplementari, ordinari o straordinari degli associati ;
- c) eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere ;

d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

La determinazione dell'importo di quote e contributi associativi è determinato dal Consiglio Direttivo annualmente almeno sessanta giorni prima della data di rinnovo di iscrizione con effetto a partire dalla nuova annualità.

Art. 7

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8

Associati possono diventare, salvo il disposto del seguente art.9, tutte le persone fisiche che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due associati presentatori, i quali ultimi garantiscano dei requisiti morali del presentato in linea con lo spirito idealistico dell'Associazione.

L'accertata mancanza o il successivo venir meno di tali requisiti sono motivo di esclusione per semplice decadenza o per espulsione emessa con specifico

